

# ***Fundraising e adempimenti fiscali***

***Dott.ssa Laura Catinella***  
***Dott.ssa Jenny Puccia***

***Fundraising e adempimenti fiscali***

***Erogazioni liberali***  
***Contributo 5 per mille***

***Dott.ssa Laura Catinella***  
***Dott.ssa Jenny Puccia***

## Persone fisiche , Società ed Enti possono donare agli Enti del terzo Settore (ETS)



**erogazioni liberali in denaro o in natura**



**Le persone fisiche possono finanziare anche attraverso il 5 per mille.**



**ETS**



## Aspetti fiscali per le erogazioni verso ETS: Detrazioni e deduzioni

La Riforma del Terzo Settore ha portato importanti novità sugli aspetti fiscali legati alle erogazioni liberali che cittadini ed imprese effettuano verso Enti del terzo settore.

In particolare, **l'art. 83 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)** ha previsto **deduzioni** integrali dal reddito complessivo (con previsione di limiti) oppure, in alternativa, **detrazioni** fiscali dall'imposta dovuta.

I benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore riguardano le erogazioni in **denaro** (**solo se** avvengono con **mezzi di pagamento tracciabili**), in **natura** oppure **sia in denaro che in natura** effettuate da persone fisiche e giuridiche **nei confronti di tutti gli Enti del Terzo Settore**, ovvero ODV, APS, ONLUS (solo durante il regime transitorio) e tutti gli altri enti iscritti al RUNTS.

## Aspetti fiscali per le erogazioni verso ETS: entrata in vigore

- **Art 104 comma 2 del Codice del terzo settore: Regola generale**

Le disposizioni in esame si applicano agli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'Autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del predetto Registro.

avvenuta il 23/11/2021

Non ancora pervenuta

- **Art 104 comma 1 del Codice del terzo settore: Deroga**

In attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, la norma **è in vigore in via transitoria** già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Anche per:

- Le ONLUS di cui al Dlgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri;
- Le ODV iscritte nei registri di cui alla L.266/1991;
- Le APS previste dalla L.383/2000;

Oltre che per gli ETS iscritti nel RUNTS.

**SE EROGAZIONI VERSO ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE NON ANCORA ISCRITTI AL RUNTS,  
LA NORMA SI APPLICA DALLA DATA DI ISCRIZIONE AL RUNTS.**

## Erogazioni agevolabili

Godono dei vantaggi fiscali le erogazioni:

- **in denaro** purché effettuate mediante l'utilizzo di **mezzi tracciabili** (pagamento effettuato tramite banche, uffici postali o altri sistemi previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/1997);



**NO CONTANTI**

- **in natura** purché risultante da **atto scritto** contenente la **dichiarazione del donatore** comprensiva dei beni donati, dei relativi valori e del proprio impegno **nell'utilizzare i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria** ed ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'ammontare dei beni viene stabilito facendo ricorso al c.d. **valore normale** (art. 9 del TUIR);



**SE IL BENE SUPERA IL VALORE DI EURO 30.000 E' NECESSARIA LA PERIZIA GIURATA DI STIMA**

- **sia in denaro che in natura** purché le liberalità vengano direttamente **utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria** ed ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## Erogazioni agevolabili ricevute da Persona fisica

Passando all'esame dei benefici fiscali, il donatore può essere una persona fisica oppure un soggetto diverso (ovvero un ente oppure società).

I benefici fiscali concessi alle persone fisiche si concretizzano alternativamente in una detrazione o una deduzione fiscale, **non cumulabili con altre agevolazioni** previste sulle stesse spese:

(N.B. in questa fase transitoria sono ancora presenti normative specifiche che coesistono)

- **detrazione** dall'imposta dovuta pari al **30%** del valore della liberalità **verso tutti gli ETS e ONLUS** (limite innalzato al **35% per le ODV**) **fino ad un massimo, per ciascun periodo d'imposta, pari a 30.000 euro**. A tal fine, nel modello 730/2023 il contribuente dovrà indicare le spese sostenute per queste erogazioni liberali nelle apposite righe previste da E8 a E10 (indicando il codice 76 per erogazioni verso ODV ed il codice 71 per tutti gli altri ETS/ONLUS);
- **deduzione** nel **limite del 10% del reddito complessivo** dichiarato. L'eventuale **eccedenza** rispetto al reddito complessivo può essere **portata in avanti entro e non oltre il quarto periodo d'imposta successivo**.

**La scelta del beneficio come detrazione o come deduzione è libera.**

## Erogazioni agevolabili ricevute da Ente o Società

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero altri enti o società, **è prevista unicamente la deducibilità delle spese sostenute** per tali liberalità dal reddito complessivo.

La deduzione è concessa nel **limite del 10% del reddito complessivo** dichiarato. Come per le persone fisiche, l'eventuale **eccedenza** rispetto al reddito complessivo può essere **portata in avanti entro e non oltre il quarto periodo d'imposta successivo**.

Anche in questo caso, la deduzione **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste, a titolo di deduzione o detrazioni, da altre leggi a fronte delle medesime agevolazioni.



## Esempio 1 – erogazione liberale verso ONLUS

- Reddito imponibile: 40.000 euro;
- Imposta lorda: 10.900 euro;
- Importo erogazione liberale: 1.000 euro verso ONLUS.

### DEDUZIONE:

- Importo deducibile: 1.000 euro (ok con limite 10% reddito);
- Nuovo reddito imponibile: 39.000 euro;
- Imposta lorda: 10.550 euro;
- Risparmio fiscale: **450 euro**.

### DETRAZIONE:

- Detrazione: 300 euro (30% erogazione liberale);
- Imposta netta: 10.600 euro;
- Risparmio fiscale: 300 euro.

## Esempio 2 – erogazione liberale verso ODV

- Reddito imponibile: 25.000 euro;
- Imposta lorda: 5.950 euro;
- Importo erogazione liberale: 3.000 euro verso ODV.

### DEDUZIONE:

- Importo deducibile: 2.500 euro (limite 10% reddito);
- Nuovo reddito imponibile: 22.500 euro;
- Imposta lorda: 5.325 euro;
- Risparmio fiscale: 625 euro.

### DETRAZIONE:

- Detrazione: 1.050 euro (35% erogazione liberale);
- Imposta netta: 4.900 euro;
- Risparmio fiscale: **1.050 euro.**

## Donazioni e lasciti *mortis causa* a favore di enti del terzo settore

I lasciti *mortis causa* rappresentano una fonte di finanziamento che in Italia nel 2018 ha complessivamente portato 137 milioni di euro nelle casse degli enti non profit. Tale importo, secondo le stime di Fondazione Cariplo\*, è destinato a crescere fino a sfiorare i 130 miliardi di euro nel 2030.

Sul punto è importante segnalare che, da un punto di vista fiscale, **i trasferimenti a titolo gratuito verso ETS godono dell'esenzione totale sull'imposta ipotecaria e catastale di successioni e donazioni** (così come previsto dall'art. 82 D.lgs. 117/2017).

\* documento consultabile al seguente link:

<https://www.fondazionecariplo.it/it/strategia/osservatorio/quaderni/il-mercato-dei-lasciti-testamentari-nuove-stime-per-italia-e-lombardia-2014-2030-quaderno-23.html>

## Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

Il decreto del MEF datato 3 febbraio 2021 ha introdotto l'obbligo, in alcuni specifici casi, di cominciare all'Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute.

Il suddetto obbligo scatta solamente per:

- i soli soggetti per i quali dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, presenti **ricavi, rendite, proventi o entrate** comunque denominate **superiori a 220.000 euro** (limite valido a partire dal 2022, mentre per il 2021 era pari a 1 milione di euro);
- le erogazioni liberali effettuate da **donatori continuativi** che hanno fornito i **propri dati anagrafici** e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il **codice fiscale** del soggetto erogante.

I soggetti che non superano i limiti quantitativi dei bilanci possono inviare facoltativamente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

# Comunicazione erogazioni liberali

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/comunicazione-erogazioni-liberali-2018/infogen-erogazioni-liberali>

## COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI

### INFORMAZIONI

Che cos'è

Modalità di trasmissione

Risposte alle domande più frequenti

Normativa e prassi

### SERVIZI

Software di compilazione (desktop telematico)

Software di controllo (desktop telematico)

Specifiche tecniche

## Comunicazione erogazioni liberali - Che cos'è

*Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2022*

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. A partire dall'anno d'imposta 2021, l'invio resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, ma lo stesso diviene obbligatorio da parte dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro.

Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il **16 marzo** con riferimento ai dati dell'anno precedente.

### Link correlati

[Opposizione all'utilizzo delle spese per erogazioni liberali e delle relative restituzioni](#)

## Investimento nel capitale sociale delle imprese sociali

Sono previste detrazioni per le persone fisiche, gli enti e le società che investono nel capitale sociale di enti che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.

- **investitore persona fisica**: concessa **detrazione** pari al **30%** della somma investita con un massimo di 1.000.000 di euro per ciascun esercizio. L'investimento deve essere mantenuto per almeno 5 anni;
- **investitore soggetto IRES**: si opera una **deduzione** pari al **30%** della somma investita. L'investimento massimo deducibile è pari a 1.800.000 euro e dev'essere mantenuto per almeno 5 anni.

## FAQ Agenzia delle Entrate

Si riportano per completezza alcune FAQ rilasciate dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-erogazioni-liberali>

### 1. Domanda

In caso di conto cointestato, l'Ente ricevente deve indicare il CF del cointestatario che ha comunicato tale dato, oppure la donazione è da considerarsi ripartita – al 50% - tra i due cointestatori?

### Risposta

Il decreto MEF 3 febbraio 2021 precisa che la comunicazione riguarda i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. Ciò premesso, si ritiene che in caso di conto cointestato, se non è possibile, in base ai documenti e alle informazioni disponibili, individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l'onere, l'erogazione vada divisa tra gli intestatari del conto al 50%. Se, invece, l'ente è in possesso dell'informazione relativa al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, dovrà comunicare soltanto tale codice fiscale con il relativo importo dell'erogazione liberale.

## FAQ Agenzia delle Entrate

### 2. Domanda

Come si comporta l'Ente in caso di richieste di rimborso che dovessero sopravvenire dopo la data di trasmissione dei dati delle erogazioni liberali all'Agenzia delle entrate?

### Risposta

I rimborsi delle erogazioni liberali vanno comunicati per l'anno d'imposta in cui sono stati effettivamente erogati al contribuente. Pertanto, se per un'erogazione effettuata dal contribuente nel 2021 è stato erogato un rimborso nel 2022, indipendentemente dal termine per la trasmissione dei dati riferiti al 2021, il rimborso andrà comunicato col flusso di dati relativo al 2022, attenendosi a quanto disciplinato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018 e dai suoi allegati.

### 3.Domanda

Va comunicato al donatore che l'Ente comunicherà i dati relativi alla sua donazione all'Agenzia delle entrate?

### Risposta

È sempre opportuno comunicare al donatore che i dati sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata e che può essere esercitato il diritto di opposizione. Il contribuente infatti può sempre esercitare il diritto di opposizione all'invio all'Agenzia dei dati relativi alle erogazioni liberali da lui effettuate.



## FAQ Agenzia delle Entrate

### 4.Domanda

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021 fa riferimento ai "donatori continuativi", cosa si intende con questa espressione?

### Risposta

L'espressione "donatori continuativi" individua i donatori "fidelizzati" che donano in maniera ricorsiva, a nulla rileva il sistema di versamento utilizzato dal donatore. La ratio dell'inserimento di questa espressione, nel decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021, con la specifica "che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante", è quella di agevolare i soggetti individuati da tale decreto prevedendo l'obbligo di comunicazione per quei donatori di cui gli stessi abbiano a disposizione i dati necessari a consentire la precompilazione della dichiarazione.

### 5.Domanda

Nel caso in cui i dati anagrafici dell'intestatario della carta di credito siano diversi rispetto ai dati anagrafici del donatore, quali dati devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate?

### Risposta

La detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l'onere, pertanto nel caso di specie si presume che l'onere sia stato sostenuto dal titolare della carta di credito.

## ***Fundraising e adempimenti fiscali***

# ***Contributo 5 per mille***

***Dott.ssa Laura Catinella***  
***Dott.ssa Jenny Puccia***

## Contributo 5 per mille

Il 5 per mille (5x1000) rappresenta una delle più classiche forme di finanziamento per gli enti non profit; esso corrisponde alla **quota di imposta sui redditi delle persone fisiche** che il contribuente può **scegliere di destinare ad enti non profit iscritti in specifici elenchi** e alle iniziative sociali dei comuni (secondo il principio di sussidiarietà fiscale).

La scelta della destinazione deve essere indicata al momento della dichiarazione dei redditi ed è possibile indicare un solo beneficiario. **Qualora il contribuente non effettui alcuna scelta, tale quota verrà trattenuta dallo Stato.**

**Il 5 per mille non è una donazione** e non dà pertanto diritto ad alcun genere di detrazione fiscale, tuttavia non comporta un aumento della pressione fiscale per il contribuente, dato che esso è compreso nel totale dell'IRPEF dovuta.

## Contributo 5 per mille

Il 5 per mille fu introdotto in via sperimentale con la Legge 266/2005 e confermato in via definitiva dalla Legge 190/2014.

La misura è stata rivista in occasione della recente riforma del terzo settore. In particolare, il **D.lgs. 111/2017 (Codice del Terzo Settore)** contiene le regole di portata generale, ovvero i **principi e criteri direttivi**:

- razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei beneficiari e dei requisiti necessari per accedere al beneficio da parte degli Enti no profit;
- semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi agli Enti no profit;
- introduzione per i beneficiari di obblighi di pubblicità e trasparenza sul ricevimento e sull'utilizzo delle somme.

Attraverso il **D.P.C.M. del 23.07.2020** il legislatore ha fornito la **disciplina di dettaglio** e completato il processo di riforma del 5 per mille.

## Beneficiari (pre-riforma)

Fino all'esercizio di operatività del RUNTS, il contribuente poteva destinare la propria quota di 5 per mille alle seguenti finalità:

1. **Finanziamento ad Enti del volontariato** (OdV e ApS iscritte negli appositi registri, ONLUS, cooperative sociali e consorzi cooperative sociali, enti ecclesiastici con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese;)
2. **Enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università;**
3. **Enti della ricerca sanitaria;**
4. **Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni;**
5. **Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;**
6. **Sostegno alle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.**

## Beneficiari (post-riforma)

A partire dal 2022, anno successivo all'entrata in funzione del RUNTS, cambiano le regole per gli Enti del volontariato e il contribuente può destinare la propria quota di 5 per mille alle seguenti finalità: :

1. Finanziamento ad Enti del volontariato **solo se qualificati come Enti del Terzo Settore** (come norma transitoria le ONLUS già accreditate nel registro permanente ma non ancora trasigrate nel RUNTS possono continuare a fruire del beneficio);
2. Enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università (nessuna modifica);
3. Enti della ricerca sanitaria (nessuna modifica);
4. Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni (nessuna modifica);
5. Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (nessuna modifica);
6. Sostegno alle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente (nessuna modifica).

## Accreditamento obbligatorio

Il **D.P.C.M. del 23.07.2020** definisce le modalità e i termini di accreditamento individuando, per ciascuna tipologia di ente beneficiario:

- l'amministrazione competente;
- la procedura e le tempistiche per l'accREDITamento e per la **formazione degli elenchi**.

I termini individuati sono i medesimi per tutti gli Enti.

**ACCREDITAMENTO  
PER IL 2022**

- ODV ed APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS incluse nell'elenco permanente di cui al DPCM 23.07.2020 sono accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di ulteriori adempimenti.
- Le ONLUS che sono presenti nell'elenco permanente delle ONLUS (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-delle-onlus-accreditate-per-il-2022>) accreditate per il 2022 non sono tenute a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille.

## Accreditamento: amministrazioni competenti Art 2 DPCM 23.07.2020

Per l'accreditamento ai fini della fruizione del 5 per mille, occorre rivolgersi all'**amministrazione competente** per le specifiche qualifiche rivestite dagli Enti.

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Per gli ETS                                              | Ministero del lavoro e delle Politiche sociali |
| Per gli enti della ricerca scientifica e dell'università | Ministero dell'Università e della Ricerca      |
| Per gli enti della ricerca sanitaria                     | Ministero della Salute                         |
| Per le associazioni sportive dilettantistiche            | CONI                                           |
| Per gli enti del volontariato                            | Agenzia delle Entrate                          |
| I comuni                                                 | Sono esentati dall'accreditamento              |



## Accreditamento: tempistiche Art 3-9 DPCM 23.07.2020

A prescindere dalla qualifica rivestita dall'Ente, le **domande di accreditamento** devono pervenire alle amministrazioni competenti **entro il 10 aprile di ogni anno**, utilizzando la modulistica specifica prevista per ciascun ente.

Entro il **20 aprile** di ogni anno le amministrazioni competenti pubblicano sul proprio sito **l'elenco provvisorio** degli Enti che hanno fatto pervenire l'istanza.

Dal momento della pubblicazione degli elenchi, e fino al **30 aprile** di ogni anno (per il 2023 la data è slittata al 2 maggio, in quanto il 30 era festivo), gli enti che hanno presentato le domande possono richiedere la **modifica dei propri dati** a cura del proprio legale rappresentante oppure di un suo delegato.

Successivamente, entro e non oltre il **10 maggio** gli elenchi vengono **aggiornati secondo le richieste e pubblicati** a cura delle amministrazioni competenti. Viene indicato, per ciascun nominativo, la denominazione, la sede ed il codice fiscale.

Entro il **31 dicembre** di ciascun anno, le amministrazioni competenti pubblicano sui propri siti internet **l'elenco definitivo** degli enti ammessi ed esclusi, che vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate che procede con il riparto.

## Accreditamento: remissione in bonis

*Ultima data utile  
il 30 settembre di  
ciascun anno*

Le domande di accreditamento devono pervenire alle amministrazioni competenti entro il 10 aprile di ogni anno (nel 2023 il termine, ricadendo in un giorno festivo, era slittato all'11 aprile).

Tale termine **non è da considerarsi come perentorio**. Infatti, gli enti interessati potranno presentare l'istanza anche **oltre il termine** prefissato, ma in ogni caso **non oltre il 30 settembre di ciascun anno** (nel 2023 il termine cade di sabato, pertanto slitta al 2 ottobre).

In questo caso, grazie all'istituto della remissione in bonis, l'ente interessato in possesso dei requisiti sostanziali per l'accesso al beneficio potrà accedervi versando una sanzione pari a 250 euro tramite F24 elide (indicando come codice tributo «8115»).

## Accreditamento: elenchi permanenti

Ogni amministrazione competente pubblica entro il **31 marzo** di ogni anno l'**elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi**.

Gli enti accreditati, tramite i propri rappresentanti legali, hanno **30 giorni** di tempo per comunicare **variazioni**, oppure richiedere la **cancellazione**.

Tale accreditamento ottenuto dall'ente a **carattere permanente** ai sensi dell'art. 8 del D.C.P.M. 23.07.2023, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, vale anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.



non è necessario presentare nuovamente l'istanza

## Accreditamento ONLUS

Le procedure ai fini dell'accreditamento, stabilite per gli ETS dal D.P.C.M. 23.07.2020, variano a seconda della qualifica rivestita dagli enti.

- **ONLUS**: a seguito dell'approvazione del Decreto Milleproroghe n. 198/2022, anche per il 2023 **l'Agenzia delle Entrate resta l'amministrazione competente** ai fini dell'accredito e erogazione del contributo. Per l'accreditamento occorre compilare e trasmettere in via telematica **l'apposito modulo** prelevabile dal sito internet dell'Agenzia. La fase transitoria in cui si trovano le Onlus proseguirà in attesa dell'attesa autorizzazione della Commissione UE sulle misure fiscali previste dal Codice del Terzo settore. Al termine della fase di transizione, quando le Onlus tras migreranno nel RUNTS, l'amministrazione competente diventerà il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



### ISTANZA DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELL'ACCESSO AL RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE - ANNO 2023

**ONLUS DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 198 ARTICOLO 9, COMMA 4  
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 LUGLIO 2020,  
ARTICOLO 1, COMMA 2, ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. E), E ARTICOLO 7

## Accreditamento ETS

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del 5 per mille, gli Enti interessati che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS **compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.**

L'istanza può essere presentata con le stesse modalità **anche successivamente all'iscrizione**, ma sempre rispettando i termini precedentemente esposti (il termine ordinario è fissato il 10 aprile di ciascun anno).

## Accreditamento ETS già inseriti negli elenchi permanenti

**L'accREDITamento ai fini del 5 per mille non si rende necessario per gli enti già inclusi nell'elenco permanente e trasmigrati automaticamente nel Registro Unico.** Come confermato dal Ministero del Lavoro nell'avviso del 24 marzo 2023, essi sono considerati accreditati anche qualora il provvedimento di iscrizione al RUNTS fosse successivo all'11 aprile, ma comunque entro la fine dell'anno.

Il provvedimento interessa, in particolare, tutte le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale già iscritte permanentemente e trasmigrate in automatico nel RUNTS.

Al fine di evitare disallineamenti informativi e per favorire il coordinamento durante questa fase transitoria, il Ministero del lavoro suggerisce agli enti trasmigrati, **di confermare sul portale l'accREDITo al 5 per mille** compilando l'apposita istanza sulla piattaforma telematica del RUNTS spuntando l'apposito flag ed inserendo negli appositi campi l'IBAN del conto corrente intestato all'ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o, in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi non superiori a 1.000 euro.

## Accreditamento ETS

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali IT ▼

**RUNTS** | Registro Unico Nazionale Terzo Settore

**Cinque per mille** 

☐ Accreditamento del 5/1000

Iban

Provincia Tesoreria

## Enti del volontariato esclusi

Il D.P.C.M. del 23.07.2020 ha chiarito che **tutti gli enti del volontariato che non sono iscritti al RUNTS** e, di conseguenza, non sono qualificati come ETS, **non possono accedere al beneficio del 5 per mille**. Tale considerazione resta valida anche per gli enti che fossero stati precedentemente iscritti nell'elenco permanente.

Inoltre, secondo il D.P.C.M. del 23.07.2020, non possono accedere al beneficio del 5 per mille le imprese sociali costituite in forma di società.



## Riepilogando...

| Tipologia di ente                         | Se già iscritto all'elenco permanente                                                                                  | Se non iscritto all'elenco permanente                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETS (iscritto al RUNTS)                   | È automaticamente accreditato, è consigliata la compilazione dell'apposita sezione nella piattaforma online del RUNTS. | Deve accreditarsi tramite la piattaforma online del RUNTS «flaggando» l'apposita casella ed inserendo il codice iban.                                                 |
| Ente in fase di nuova iscrizione al RUNTS | Non può essere iscritto all'elenco permanente.                                                                         | Deve accreditarsi tramite la piattaforma online del RUNTS «flaggando» l'apposita casella ed inserendo il codice iban o la Provincia di Tesoreria.                     |
| ODV e APS trasigrate                      | È automaticamente accreditato, è consigliata la compilazione dell'apposita sezione nella piattaforma online del RUNTS. | Dopo l'avvenuta trasmigrazione nel RUNS, l'accREDITamento avviene tramite la piattaforma online del RUNTS «flaggando» l'apposita casella ed inserendo il codice iban. |
| ONLUS                                     | È automaticamente accreditato al 5 per mille per l'anno 2022 e 2023.                                                   | Deve accreditarsi presentando in via telematica l'apposito modello dell'Agenzia delle Entrate.                                                                        |

## Ripartizione delle somme

Il contribuente effettua la scelta di destinazione mediante l'apposizione della propria firma in corrispondenza di uno dei riquadri presenti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Può scegliere di destinare il proprio 5 per mille:

1. **ad una specifico Ente**: in questo caso occorre apporre la firma nel campo corrispondente alla finalità scelta ed indicare il codice fiscale dell'Ente beneficiario; la quota del 5 per mille verrà **assegnata in modo diretto** all'Ente accreditato scelto dal contribuente. In questo caso è possibile eleggere un solo beneficiario;
2. **verso Enti appartenenti ad una delle finalità precedentemente elencate**: in questo caso occorre apporre la firma nel campo corrispondente alla finalità scelta (ad esempio «sostegno agli Enti del terzo settore»); la quota del 5 per mille verrà **assegnata in modo indiretto** a tutti gli Enti accreditati per quella specifica sezione ed in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette.

## Ripartizione delle somme

Qualora il contribuente **non effettui alcuna scelta, oppure qualora questa fosse nulla** (ad esempio perché il contribuente erroneamente ha apposto la propria firma in più riquadri), la quota del **5 per mille verrebbe destinata allo Stato**.

Inoltre, al fine di accelerare la procedura di erogazione delle somme spettanti agli Enti, **non vengono conteggiate** le somme derivanti dalle scelte contenute nelle **dichiarazioni dei redditi presentate oltre il termine o nelle dichiarazioni integrative**.

L'Ente beneficiario **perde il diritto al contributo** qualora, prima dell'erogazione delle somme, abbia **cessato l'attività o non svolga più l'attività** che ha dato diritto al beneficio.

Per gli **enti** che si sono **accreditati presso più amministrazioni**, tra le novità portate dalla riforma del Terzo Settore, è stato previsto che le quote il cui **importo in ciascuna finalità è inferiore a 100 euro** non sono corrisposte all'Ente e sono **ripartite all'interno della medesima finalità**. Precedentemente tale soglia era pari a 12 euro.

## Erogazione delle somme

La procedura di erogazione delle somme è stata accelerata dal D.C.P.M. 23.07.2020,

Entro il settimo mese dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per ciascun anno finanziario, trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille.

Sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate, il MEF ripartisce tramite decreto i fondi alle varie amministrazioni competenti per poter procedere all'erogazione.

Entro il **30 settembre** del secondo esercizio successivo a quello di riferimento, gli Enti beneficiari devono **comunicare** alle amministrazioni erogatrici competenti i **dati necessari per il pagamento** (tipicamente l'iban). Per gli Enti iscritti al RUNTS vale la comunicazione effettuata sul portale online.

**Gli Enti che non provvedono alla comunicazione entro il termine perdono il diritto a percepire le somme.**

## Erogazione ed utilizzo delle somme

**Entro la chiusura del secondo esercizio finanziario successivo le amministrazioni competenti erogano le somme spettanti agli Enti.**

Infine, ciascuna amministrazione competente pubblica entro 90 giorni dall'avvenuta erogazione l'elenco dei soggetti beneficiari con relativo importo e data di avvenuto pagamento.

**Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.**

Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l'obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

**Tutti i soggetti beneficiari, devono utilizzare le somme percepite entro un anno dal ricevimento (salvo l'accantonamento per eventuali progetti pluriennali utilizzabili entro 36 mesi).**

## Obblighi di rendicontazione Art 16 DPCM 23.07.2020

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di:

- **redigere** il rendiconto e la relativa relazione illustrativa (redatta in forma discorsiva) entro **12 mesi dalla data di percezione** del contributo;
- **conservare** presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, **per 10 anni** decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

Per i soli Enti beneficiari di un contributo pari o superiore a 20.000 euro \* vi è l'**obbligo di:**

- **trasmettere** rendiconto e relazione illustrativa all'Amministrazione competente entro il termine di **30 giorni** dalla data di scadenza per la redazione della relazione;
  - **pubblicare** sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa;
- Il Ministero raccomanda la pubblicazione anche su base volontaria a tutti i soggetti non obbligati.
- **comunicare** all'amministrazione erogatrice entro 7 giorni l'avvenuta pubblicazione.

Non dovranno essere inviati i giustificativi di spesa, che comunque dovranno essere conservati in originale ed esibiti a richiesta del Ministero del Lavoro.

**\*Obbligo di utilizzo della Piattaforma informatica «cinque per mille» accessibile al seguente link mediante SPID o CIE: <https://servizi.lavoro.gov.it/>**

## Obblighi di rendicontazione

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante il Decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022, ha messo a disposizione la modulistica relativa alla rendicontazione:

- modello A → modello di rendiconto;
- modello B → modello di rendiconto dell'accantonamento.



Da presentare entro 36 mesi dalla percezione del contributo.

Si tratta nella sostanza dell'aggiornamento della modulistica già esistente (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspx>).

**A partire dal 2021**, per gli ETS la compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto **avviene direttamente tramite il portale online**.

**Sanzioni per mancata pubblicazione:** in caso di mancata pubblicazione degli importi percepiti e del rendiconto con la relazione illustrativa, è prevista una **sanzione pari all'1% importi ricevuti con importo minimo di 2.000 euro**. Qualora dopo ulteriori 90 giorni dalla contestazione l'Ente non provveda ad effettuare la pubblicazione, scatta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute.

## Obblighi di rendicontazione: Modello A - dati anagrafici , anno finanziario, importo e data incasso



### MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

#### Anagrafica

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
(eventuale acronimo e nome esteso)

C.F. dell'Ente \_\_\_\_\_  
con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Rappresentante legale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Rendiconto anno finanziario \_\_\_\_\_

Data di percezione del contributo \_\_\_\_\_

IMPORTO PERCEPITO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ EUR



## Obblighi di rendicontazione: Modello A - dettaglio delle spese sostenute e degli eventuali accantonamenti

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| ■ | <b>1. Risorse umane</b><br>(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).                                                                                                                                                                                                                     | <input type="text"/> | EUR |
| ■ | <b>2. Spese di funzionamento</b><br>(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)                                                                                                                                                                                    | <input type="text"/> | EUR |
| ■ | <b>3. Spese per acquisto beni e servizi</b><br>(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)                                                                                                                  | <input type="text"/> | EUR |
| ■ | <b>4. Spese per attività di interesse generale dell'ente</b><br>(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |     |
| ■ | 4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/> | EUR |
| ■ | 4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="text"/> | EUR |
| ■ | 4.3 Erogazioni ad enti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text"/> | EUR |
| ■ | 4.4 Erogazioni a persone fisiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text"/> | EUR |
| ■ | 4.5 Altre spese per attività di interesse generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="text"/> | EUR |
|   | <b>5. Accantonamento</b><br>(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonamento entro 36 mesi dalla percezione del contributo) | <input type="text"/> | EUR |
|   | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/> | EUR |

## Obblighi di rendicontazione: Modello B - dati anagrafici



### **MODELLO DI RENDICONTO DELL'ACCANTONAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. B)**

#### **Anagrafica**

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
(eventuale acronimo e nome esteso)  
C.F. dell'Ente \_\_\_\_\_  
con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
Rappresentante legale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

## Obblighi di rendicontazione: Modello B - dettaglio degli accantonamenti

Rendiconto dell'accantonamento anno finanziario \_\_\_\_\_

IMPORTO ACCANTONATO \_\_\_\_\_ EUR

**1. Risorse umane**

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

\_\_\_\_\_ EUR

**2. Spese di funzionamento**

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)

\_\_\_\_\_ EUR

**3. Spese per acquisto beni e servizi**

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

\_\_\_\_\_ EUR

**4. Spese per attività di interesse generale dell'ente**

(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

\_\_\_\_\_ EUR

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati

\_\_\_\_\_ EUR

4.3 Erogazioni ad enti terzi

\_\_\_\_\_ EUR

4.4 Erogazioni a persone fisiche

\_\_\_\_\_ EUR

4.5 Altre spese per attività di interesse generale

\_\_\_\_\_ EUR

TOTALE

\_\_\_\_\_ EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.**

## Obblighi di rendicontazione tipologia di spese

I criteri per l'ammissione all'interno del rendiconto delle spese sostenute sono diversi:

1. devono essere pertinenti alle attività statutarie di interesse generale e coerenti con le attività perseguite;
2. devono essere effettivamente pagate;
3. devono essere supportate da apposita documentazione e contabilizzate;
4. devono essere pagate con strumenti tracciabili;
5. devono essere conformi alla normativa del 5 per mille.

È chiarito che **non è consentito utilizzare le somme** percepite per la realizzazione di campagne promozionali riguardo la destinazione del 5 per mille, effettuare investimenti finanziari, pagare multe e sanzioni, sostenere spese che non costituiscono esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione dei crediti e sostenere spese dopo lo scioglimento dell'ente.

Inoltre, è precisato che l'IVA non è una spesa sostenibile qualora sia stata recuperata grazie al meccanismo della detrazione.

## Obblighi di rendicontazione: giustificativi di spesa



### ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA

*(Allegato alla rendicontazione del contributo cinque per mille destinato agli Enti del Terzo settore)*

Denominazione ente: .....

Codice fiscale ente: .....

Giustificativi di spesa associati alla rendicontazione del contributo anno finanziario ..... percepito il .....

[illegible]

Dovranno essere predisposti, ma non anche trasmessi, i giustificativi di spesa.

Questo documento sintetizza in maniera chiara e trasparente gli importi dichiarati nel modello relativamente agli utilizzi delle somme percepite.

Non è prevista la trasmissione di tale documento, tuttavia esso dovrà essere fornito in sede di verifica da parte del Ministero del Lavoro.